



CITTA' DI MONCALIERI

Provincia di TORINO

Ripartizione I – Attività Economiche e Polizia Amministrativa

Tel.6401.233 - fax 6401.232

**REGOLAMENTO EX ART.3 c.11 L.R. 23.2.1995 N.24 SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

INDICE

ART. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente	pg. 3
ART. 2 - Disciplina del servizio	pg. 3
ART. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione	pg. 3
ART. 4 - Titoli preferenziali	pg. 4
ART. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse	pg. 4
ART. 6 - Contenuti del bando	pg. 5
ART. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	pg. 5
ART. 8 - Sostituzione alla guida	pg. 6
ART. 9 - Durata dell'autorizzazione	pg. 6
ART. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione	pg. 6
ART. 11 - Inizio del servizio	pg. 7
ART. 12 - Sanzioni	pg. 7
ART. 13 - Sospensione dell'autorizzazione	pg. 8
ART. 14 - Revoca dell'autorizzazione	pg. 8
ART. 15 - Decadenza dell'autorizzazione	pg. 8
ART. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	pg. 9
ART. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione	pg. 9
ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo	pg. 9
ART. 19 - Tariffe	pg. 10
ART. 20 - Svolgimento del servizio	pg. 10
ART. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pg. 10
ART. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap	pg. 11
ART. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli	pg. 11
ART. 24 - Comportamento degli utenti	pg. 11
ART. 25 - Reclami	pg. 12
ART. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni	pg. 12
ART. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali	pg. 12
ART. 28 - Commissione Consultiva	pg. 12
ART. 29 - Disposizioni finali	pg. 13
Riferimenti legislativi richiamati	pg. 14

Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (art. 1 L. 21/92).

Art 2 - Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del D.L.vo n. 285/1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992 è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. n. 616/1977;
- b) dalla L. R. n. 1/1986 " Legge generale sui trasporti e sulla viabilità";
- c) dalla L. n. 21/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) dal D. L.vo n. 285/1992 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 " Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente ";
- f) dal D.M. 20 aprile 1993 " Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura ";
- g) dalla L.R. 23 febbraio 1995 n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e s.m.i.;
- h) dal D.L.vo n. 422/1997 "Conferimento agli Enti locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- i) dalle disposizioni del presente Regolamento;
- l) dalla L.R.1/2000 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del d.lgs.422/97;

Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di autorizzazione comunale (art. 8, c. 1 L. 21/92).

Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento (art. 3 c.4 L.R. n. 24/95).

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza al Comune a seguito della pubblicazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale (art. 8 c. 1 L. 21/92).

I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 L. n. 443/1985;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, o in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente (art. 7 c. 1 L. 21/92 - circolare della Direzione Generale MCRC prot. n. 857 AG/00/21 del 24/6/1997).

Nei casi di cui al precedente capoverso è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi (art. 7 c. 2 L. 21/92).

In caso di recesso da detti organismi l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non è trascorso almeno un anno dal recesso (art. 7 c. 3 L. 21/92).

Nella domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, il titolare della ditta in possesso del requisito d'idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:

- Luogo e data di nascita;
- Residenza o domicilio, o sede dell'impresa, in un Comune compreso nel territorio della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;
- Denominazione e/o ragione sociale;
- Partita IVA;

Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 L. 15/68 relativamente a:
 - data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero - membro della UE - residenti in Italia e i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
 - possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.
 - possesso dei requisiti morali di cui all'art.5, comma 4, lett. a-b-c, del presente regolamento.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 L. n. 15/68:
 - di non avere trasferito autorizzazione nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando (art. 9 c.3, L.21/92);
 - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, lett. d-e, del presente regolamento;
 - di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei 4 anni antecedenti la pubblicazione.

E' fatta salva la facoltà del Comune di effettuare idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.11 del D.P.R.403/98.

La certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc..) sarà acquisita d'ufficio (art. 3 c. 2 L. 127/97).

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio di polizia amministrativa l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, 2° comma.

Art. 4 - Titoli preferenziali

Per l'assegnazione delle autorizzazioni l'ufficio polizia amministrativa, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28 del presente Regolamento, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà esser inserito quello di essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi complessivamente (art. 8, comma 4, L. 21/92);

Potrà inoltre esser inserito quello di essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

Art 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (art. 6, comma 5, L. 21/92).

L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo (art. 6, comma 6, L. 21/92).

Prima di rilasciare l'autorizzazione l'ufficio di polizia amministrativa verifica la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della L. n. 75/1958;
- d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. n. 1423/1956 e s.m.i.;
- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla L. n. 575/1965 e s.m.i.(art. 8, c. 2, L.R. 24/95).

Il possesso dei requisiti della idoneità morale non è soddisfatto sino a che non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa (art. 8, comma 3, L.R. 24/95).

Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 L.R n. 24/1995, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.

Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati sono in possesso:

- a) del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, c.8, D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo (art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95);
- b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada DPR n. 495/1992, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo (art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95).

Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
- l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti negli artt. 5 e 7, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante (art. 8, c.2, L. 21/92).

Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso garantisca lo svolgimento del servizio per il numero di autorizzazioni rilasciate.

Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata all'ufficio di polizia amministrativa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ex art. 4 L.n. 15/68:

- a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone.
- b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi;

Nel medesimo termine andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente (art. 8, comma 1, L.21/92)
- mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel Comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza (art. 3 L. 21/92).

Delle autorizzazioni rilasciate dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Art. 8 - Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile (art. 6, comma 6, L. 21/92), oppure di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o di dipendenti o sostituti a tempo determinato dei dipendenti stessi.

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L.n. 21/92.

Art 9 - Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; l'ufficio di polizia amministrativa verifica ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

Nel caso in cui si accerti il venir meno dei requisiti d'idoneità morale, l'ufficio di polizia amministrativa lo comunica al ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A.

Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 L. n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida (art. 9, comma 1, L. 21/92).

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi che sia familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, e che sia in possesso dei requisiti prescritti, oppure può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri soggetti designati dagli eredi purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente ed in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora il trasferimento non si perfezioni nel biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso (art. 9, comma 2, L. 21/92).

Ove l'erede non sia in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi per giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà comprovare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e

professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (art. 9, comma 3, L. 21/92).

In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione dev'essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 - Inizio del servizio

Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido e documentato motivo, l'ufficio polizia amministrativa dispone la decadenza della stessa.

Il termine sopra indicato potrà essere prorogato per un adeguato periodo di tempo qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, dev'essere esaminata dall'ufficio polizia municipale per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate nel Presente Regolamento.

Sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura. L'autorizzazione dev'essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.

L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art 12 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i., le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così sanzionate:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 106 R.D. n. 383/1934 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto con apposito provvedimento adottato dall'Autorità comunale;
- b) con le sanzioni amministrativa della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, preventivamente contestate con trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni o di richieste di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento segue le procedure ex L. n. 689/1981 e s.m.i.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £ 50.000 (25 Euro) ad un massimo di £.500.000 (250 Euro), per le seguenti violazioni:

- a) mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura (violazione dell'art. 11, c. 5);
- b) mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture (violazione dell'art. 17);
- c) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23;
- d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri (art. 17 c.2);
- e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'ufficio polizia amministrativa cui indirizzare i reclami, come previsto dall'art.25;
- f) violazioni delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi ex artt. 5, c.2, e 8;
- g) inosservanza dei limiti tariffari (art. 13, c.4, Legge 21/92);

Il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 detta "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate ogni due anni tenuto conto della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente del servizio Polizia amministrativa, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.28, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazioni delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dall'art. 22;
- b) violazioni, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a g) del presente Regolamento;
- c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

Il Dirigente della Polizia amministrativa, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione

Il Dirigente del servizio di Polizia amministrativa, sentita la Commissione consultiva, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, c.2 del presente Regolamento;
- b) quando al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni ex art. 10;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
- e) per oltre 30 giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, c. 6, del presente Regolamento;
- g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni; (art. 13, comma 4, L. 21/92 ; attualmente è in vigore il D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".
- h) accertati servizi abusivi di linea;

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio decade automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro 15 gg. dal verificarsi dell'evento:

- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, c. 4, del presente Regolamento, il possesso dei requisiti prescritti;
- b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, c.1 e c. 3;
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.

Del provvedimento dovranno essere informati l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28 del presente Regolamento, con deliberazione di Giunta comunale si stabilisce il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,

nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

Attualmente a Moncalieri il numero delle autorizzazioni di autovetture in noleggio con conducente è 10 (Delibera di Consiglio comunale n° 98 del 18.4.75 e successiva nota del Ministero dei trasporti – III Direzione centrale - Div. 34 - prot. n° 6132 CA/TO del 25.9.1975)

La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, c. 4, della L.R. n. 24/95.

Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune di Moncalieri;
- b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Moncalieri (art. 12, c. 5, L.21/92);
- c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il Ufficio di polizia municipale (D.M. 20.04.1993).

Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia municipale che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservata, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione civile.

Ogni qualvolta la Polizia municipale o l'ufficio polizia amministrativa, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovranno informarne l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, e la Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.

Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca detta autorizzazione a norma dell'art.14.

Art. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

Il titolare dell'autorizzazione comunale può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia municipale.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.

Art 19 - Tariffe

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali (art. 13, comma 3, L. 21/92).

Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti (art. 13, comma 4, L. 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura).

Nel rispetto di tali disposizioni, è possibile prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, alcune categorie di lavoratori, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.28.

I tariffari devono essere vidimati dall'ufficio di Polizia amministrativa previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al precedente capoverso.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere esposte nella loro autorimessa e nel loro autoveicolo le tabelle tariffarie vidimate.

Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca.

Art. 20 - Svolgimento del servizio

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio (art. 3, comma 1, L. 21/92).

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio, salvo l'obbligo del trasporto di animali di accompagnamento.

Il servizio di noleggio dev'essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap (art 14, c. 1, L. 21/92) e la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Lo stazionamento dei mezzi avviene nelle rimesse (art 3 legge 21/92).

Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse (art. 11, comma 4, L. 21/92).

E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri (art. 11, commi 6 e 7, L.21/92).

Art. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall'art.4, c. 2, L. n. 21/92 tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi. A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L. R. n. 1/86 e dalla L. R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.

Previo autorizzazione dell'Ente competente alla stipula del contratto di servizio, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il servizio di linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori previo parere favorevole dell'Ente concedente

Art. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

Il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap a mezzo autovetture adibite a noleggio, si svolge in modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture che devono essere pertanto munite di minimo quattro porte.

I conducenti devono fornire massima assistenza al soggetto portatore di handicap favorendo l'accesso nell'autovettura e riponendo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità, all'interno della vettura stessa.

Il conducente deve mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte ecc.), sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc.).

Ai sensi dell'art.19 del presente regolamento, il Comune può prevedere l'eventuale introduzione di appositi abbonamenti speciali per disabili, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.28.

Il Comune individua almeno due veicoli idonei anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30/3/1971 n.118, e del regolamento approvato con D.P.R. n.384 del 27/4/1978.

Sono fatti salvi eventuali interventi di collaborazione nel trasporto di soggetti portatori di handicap da parte di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, che potranno di volta in volta essere convenzionate con il Comune.

Art. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di forza maggiore o evidente pericolo.

Art. 24 - Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal precedente capoverso darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 25 - Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio polizia amministrativa o all'ufficio provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunale e provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni

L'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente Regolamento segue le procedure ex L. 689/81 e s.m.i.

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete all'ufficio polizia municipale ed ai funzionari delle Provincie all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente (art. 6, comma 2, L.R. 24/95).

Art. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente Regolamento e alla determinazione del numero di autorizzazioni, sono applicabili solo se sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ex art. 11, comma. 2 L.R. n. 1/1986 e L.R. n. 24/1985.

Art. 28 - Commissione Consultiva

La composizione della Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall'art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L. R. 27/97 ; (art. 4, c. 4, L. 21/92 e art. 5, c. 6, L.R.24/95).

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L. n. 21/92, così composta:

- a) dal Dirigente della polizia amministrativa o, in caso di assenza o impedimento previa delega scritta, dal responsabile del servizio, che la presiede;
- b) dal Comandante o altro membro della Polizia municipale;
- c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da L.R. 27/97;
- d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (L.R. 27/97);
- e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) da rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla L.R. n. 23/1994.

Ogni Associazione od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento (L.R. 27/97).

La Commissione dura in carica quattro anni in analogia a quanto previsto dall'art. 5, c.5, L. R. 24/95.

La Commissione decide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente convoca la Commissione, stabilisce l'ordine del giorno ed è tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero un terzo dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi nel termine di quarantacinque giorni; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (art.16 L.241/90 come modificato dall'art. 17, c. 24,L. 127/97).

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto Prescritto dal presente Regolamento.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa decidendo sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative richiamate all'art. 2, agli altri Regolamenti comunali in quanto attinenti e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Riferimenti legislativi richiamati

T.U.L.P.S. 18.06.1931 N. 773 - "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza"

Legge 75/1958 : Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo strumento della prostituzione altrui.

Legge n. 230 del 18.04.1962: Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Legge n. 15 del 15.01.1968: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

Legge n. 118 del 30.03.1971 :(Conversione in legge del D. L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

D.P.R. n. 616 del 24.07.77 : Attuazione della delega di cui all'art. 1 Legge n. 382 del 22.07.75: "Trasferimento deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione".

D.P.R. n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell'art.27 della Legge n.118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge n. 689 del 24.11.1981 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione

Legge n. 443 del 08.08.85 - Albo imprese artigiane

L.R. n. 1 del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità

Legge n. 142 del 08.06.1990 - Ordinamento delle autonomie locali.

Legge n. 241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91 : Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 21.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Legge n. 21 del 15.01.1992 : "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

D.L. n. 285 del 30.04.1992 : Nuovo codice della strada.

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993).

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93. Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

Legge n. 127 del 15 maggio 1997, Misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

D. L.vo 19 novembre 1997 n. 422 - Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";

L.R.1/2000: Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del d.lgs.422/97.

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- g) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

APPROVAZIONE

- Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 83 del 7.7. 2000
Esecutiva ai sensi di legge dal 2.9.2000
- Entrato in vigore il 20.9.2000 dopo ripubblicazione all'albo pretorio per 15 gg.